

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24591 del 01/12/2016

Società partecipata da ente locale costituita secondo il modello dell'"in house providing" - Provvedimenti comunali di nomina e revoca di amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 2449 c.c. - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento

In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. "in house providing", le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perchè investono atti compiuti dall'ente pubblico "uti socius", non "jure imperii", e posti in essere "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile "ratione temporis"), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24591 del 01/12/2016